



# CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

## DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 27/04/2016

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016**

L'anno 2016 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 21:04 con il rispetto delle prescritte formalità, si è riunito in seduta Straordinaria pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Consiglieri	Presenti	Assenti.
NISI Livio	Si	
BONDI' Giuseppe	Si	
STAPANE Giorgio	Si	
COLAZZO Luigi	Si	
MARIANO Stefania		Si
DE MITRI Francesco		Si
MALERBA Michele	Si	
BENTIVENGA Antonio	Si	
MARTINICCA Enzo	Si	

Consiglieri	Presenti.	Assenti.
FREZZA Francesco	Si	
GEUSA Marco	Si	
BOVE Roberto	Si	
MICELI Franco	Si	
TUNDO Giovanni		Si
GATTO Biagio	Si	
DORATO Caterina	Si	
FILONI Flavio	Si	

Presenti n. 14 Assenti n. 3

Presiede il BONDI' Giuseppe - Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dott. Angelo RADOGNA

Il Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Scrutatori:

ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ex art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" i relativi pareri e per la quale si registra quanto appresso:

**ORIGINALE**

<b>Consiglio Comunale del 27/04/2016</b>	
<b>Seduta Straordinaria</b>	
<b>Delibera n. 17</b>	
<b>Presiede il BONDI` Giuseppe</b>	<b>Presidente del Consiglio</b>
<b>Partecipa il Dott. Angelo RADOGNA</b>	<b>Segretario Generale</b>
<b>Scrutatori</b>	
<b>Testo della Proposta</b>	
<b>Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016</b>	

Ore 21:04 - 10° punto all'O.d.G.

**Presenti n. 14**

**Assenti n. 3 (Mariano, De Mitri e Tundo)**

**Il Presidente** apre la discussione sull'argomento in oggetto e passa la parola all'assessore al bilancio Aurelio COLAZZO.

Dopo la relazione dell'assessore il Presidente chiede di votare la delibera così come presentata

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** e fatta propria la proposta presidente.

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE** espressa per alzata di mano :

**Presenti n. 14**

**Assenti n. 3 (Mariano, De Mitri e Tundo)**

**Favorevoli n. 9**

**Contrari n. 5 (Dorato, Filoni, Gatto, Miceli e Bove)**

#### **D E L I B E R A**

**Di approvare la proposta così come presentata**

#### **S U C C E S S I V A M E N T E**

Con separata votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

**Presenti n. 14**

**Assenti n. 3 (Mariano, De Mitri e Tundo)**

**Favorevoli n. 9**

**Contrari n. 5 (Dorato, Filoni, Gatto, Miceli e Bove)**

**La registrazione della seduta, la cui trascrizione è effettuata da ditta esterna appositamente incaricata, con esclusione degli interventi fuori microfono e sincroni, viene unita al solo originale depositato in Segreteria.**





# CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 29 del 21/04/2016		
<b>SETTORE PROPONENTE</b> 3° Settore: Sviluppo Economico - Attività Produttive - Tributi	<b>SERVIZIO</b>	<b>Il compilatore</b> <b>Giuseppe Colopi</b>
<b>OGGETTO</b>	DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016	
<p>Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.</p> <p style="text-align: right;"><b>Il compilatore</b> <b>Giuseppe Colopi</b></p> <hr/>		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi <hr/> <hr/> ♣ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 21/04/2016 <span style="float: right;">IL DIRIGENTE DEL SETTORE Dott. Giuseppe COLOPI ( FIRMA DIGITALE )</span>	
<b>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi <hr/> <hr/> Data 21/04/2016 <span style="float: right;">Il Responsabile del Settore Finanziario CUPPONE Sebastiano ( FIRMA DIGITALE )</span>	

## TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) :

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli
- dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:

a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella

previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locatè a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";

**VISTO** il D.M. 1 Marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 del 07/03/2016, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2016 al 30/04/2016;

VISTO il parere dell'Organo di revisione;

VISTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dall'apposita Commissione nella seduta del 22.04.2016 ;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del

Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 28.12.2015, n. 208;

### **DELIBERA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n. 18 del 25/05/2015 ;
3. di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016 come segue:
  - aliquota base 10,60 per mille ;
  - aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7): 8,50 per mille;
  - aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. catastali C/2, C/6 e C/7): 7,60 per mille ;
  - 9,00 per mille per l'abitazione posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, dando atto che ai sensi della l. 23/5/2014 n° 80 art 9 bis “ a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero ( AIRE) ,già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso” e che ,pertanto, gli interessati dovranno, non potendo diversamente agire trattandosi di tributo in autoliquidazione e di condizione soggettiva non riscontrabile d'ufficio, presentare opportuna documentazione entro il 16/12/2016 dalla quale si evinca la condizione di pensionato nel paese di residenza;
  - 7,60 per mille per gli immobili adibiti ad attività commerciale ricadenti all'interno del centro storico così come delimitato con delibera G.M. 475/93;
  - 10,60 per tutti gli altri immobili compresi i fabbricati produttivi di cat. D di cui 7,60 riservato esclusivamente allo stato;
4. di dare atto che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l'anno 2016, non è più possibile l'applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;
5. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):
  - gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6

e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

7. di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

8. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al



periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

9. di dare atto che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

10. di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

11. di dare mandato al Dirigente del settore economico-finanziario di procedere, durante l'anno 2016, ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante l'IMU per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;

12. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, esclusivamente in via telematica ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

13. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Galatone.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2016,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Letto confermato e sottoscritto**

Il Presidente del Consiglio

(BONDI Giuseppe)



Il Segretario Generale

(Dott. Angelo RADOONA)

---